

## LA FUNZIONE DEL TUTORE NEI PROCEDIMENTI MINORILI

BARI, 18 GENNAIO 2014

### CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA FIGURA DEL TUTORE

Preliminarmente, occorre osservare come il legislatore offra una disciplina della tutela che si discosta enormemente da quella che, in concreto, siamo chiamati ad esercitare.

Non solo, invero, la società ha subito grandi mutamenti rispetto all'epoca in cui è stato emanato il codice civile (1942), ma si è in gran parte modificata la concezione stessa di famiglia<sup>1</sup> e di Stato, i cui compiti di natura assistenziale sono aumentati.

Nell'esaminare la disciplina codicistica di cui agli artt. 343 cod. civ. e ss., si osserva come la maggior parte delle norme riguardi il patrimonio del minore, la sua amministrazione e la gestione dei beni che lo compongono.

Si consideri, ancora, che l'art. 371 cod. civ. (il quale, invece, si riferisce anche all'educazione), nulla dice in concreto sulle modalità in cui il minore debba essere educato, limitandosi a prevedere che il giudice tutelare delibera sul luogo in cui il minore deve essere allevato e avviato agli studi o all'esercizio di un'arte, di un mestiere o di una professione. Peraltro, il riferimento all'educazione del minore si limita così tanto all'aspetto "esteriore" da essere accompagnato a disposizioni sull'amministrazione del patrimonio.

Ulteriore dimostrazione della distanza tra la tutela delineata dal legislatore e quella che di fatto viene svolta oggi giorno dalla maggior parte dei tutori, si ricava anche dal dettato dell'art. 348 cod. civ. Questo dispone che debba essere nominato tutore il soggetto designato dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà e, al capoverso, stabilisce che la scelta del tutore debba avvenire preferibilmente tra gli ascendenti o altri prossimi parenti e affini.

Come si vede, l'ipotesi formulata nel codice si riferisce ai minori rimasti orfani o i cui genitori siano materialmente assenti (assenza, morte presunta, malattie, lontananza per guerre etc.)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Si pensi ad un'efficace e nota frase di Giambattista Jemolo, secondo cui la famiglia è come un'isola che il mare del diritto può solo lambire, ma non penetrare. A parere di chi scrive, tale concezione è largamente condivisibile nel senso che lo Stato non può e non deve sostituirsi ai coniugi nell'impostazione da imprimere al nucleo familiare. Non può essere lo Stato, cioè, ad influire sulle scelte politiche, morali, religiose. Diversamente opinando, si rischierebbe di trasformare lo Stato di diritto in uno Stato sociale che impone un determinato orientamento, analogamente a quanto avvenne nella Germania nazista o nei regimi comunisti di Russia e Cina. Tuttavia, si rende necessario un controllo dell'ordinamento al fine di evitare che l'autonomia di cui sono dotate le famiglie si traduca in scelte pregiudizievoli per i figli, contrastanti con i principi costituzionali e, ancor prima, con il diritto naturale.

<sup>2</sup> Solo l'art. 354 cod. civ. fa un richiamo ai minori che non hanno parenti nel luogo di domicilio, prevedendo che, in questi casi, possa essere nominato tutore l'ente che ospita il minore. Per inciso, la giurisprudenza degli ultimi anni è orientata ad evitare che siano scelti tra i tutori i responsabili di comunità, al fine di impedire conflitti d'interesse.

Nella maggior parte dei casi che ci interessano, invece, il tribunale per i minorenni prima ed il giudice tutelare poi, nominano come tutori soggetti il più possibile estranei al nucleo familiare, terzi rispetto alla famiglia di provenienza.

Invero, non sarebbe opportuno nominare tutore chi è stato designato dai genitori o persone, comunque, vicine alla famiglia di origine del minore, atteso che la necessità di aprire una tutela sorge proprio dalla valutazione dell'incapacità dei genitori di svolgere responsabilmente il proprio ruolo.

S'intende cioè affermare che, a differenza delle fattispecie previste dal legislatore, la maggior parte dei casi in cui si procede alla nomina del tutore è rappresentata da quelli in cui i genitori (o almeno uno di essi) esistono e sono presenti, ma non possono svolgere appieno il proprio compito perché dichiarati decaduti o sospesi dalla potestà.

Appare, quindi, evidente che l'ordinamento giuridico delinea una disciplina relativa al tutore (e al protutore) imperniata principalmente su relazioni tra tutore e tutelato differenti da quelle, amplissime, che interessano la nostra realtà sociale.

Tuttavia, la normativa del codice contiene disposizioni sufficienti e chiare che rendono praticabile la funzione di tutore anche nei casi, come quelli che in genere ci riguardano, in cui la famiglia di origine del minore esiste, ma non può (e non deve) costituire per gli organi giurisdizionali un luogo da cui attingere nella ricerca del tutore, e che non può rappresentare neppure per il tutore un punto di riferimento.

In un certo senso, la tutela diviene l'occasione per il minore allontanato dal proprio nucleo originario di iniziare una nuova vita, priva di quelle forme di grave pregiudizio da cui era stata costellata sino a quel momento.

A tal proposito giova sottolineare, infatti, che si apre la tutela dei minorenni solo quando sussistono gravi comportamenti in seno alle loro famiglie. Sul punto ci soffermeremo in seguito, analizzando i procedimenti giurisdizionali instaurati a tutela del minore, che rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni.

Tornando alla figura del tutore e ai suoi compiti, si consideri che nel codice non si rinviene alcuna definizione di tutore. In linea generale potrebbe affermarsi che il tutore è l'esercente la potestà allorquando manchino i genitori o non possano esercitarla<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Da pochi giorni il termine potestà è stato sostituito dal d. lgs. n. 154/2013, limitatamente ai genitori, con la locuzione responsabilità genitoriale. In verità, il legislatore non si è preoccupato di trovare un sinonimo per il tutore, non ha, cioè, previsto una "responsabilità tutoriale". Difficile dire se questa distinzione tra genitori e tutore sia frutto di una dimenticanza da parte del legislatore (con riguardo al tutore) o di una scelta volontaria di distinguere maggiormente le due funzioni.

A parere di chi scrive, però, la riforma legislativa non è stata particolarmente felice. Indubbiamente, da diverso tempo parte della dottrina auspicava l'utilizzo della nuova dizione di responsabilità genitoriale, in ossequio alla lettera delle convenzioni internazionali in cui si rinviene tale terminologia. Tuttavia, si deve sottolineare come la normativa convenzionale per sua natura abbia la necessità di adottare una terminologia meno tecnica e più generica, dovendosi rivolgere a più Stati, con categorie giuridiche diverse tra loro. In altri termini, non in tutte le nazioni esiste l'istituto della potestà. Scegliere di abdicare alla antica tradizione giuridica italiana non è stata una scelta felice, anche per i risvolti pratici che si potranno manifestare e su cui ci si soffermerà in seguito.

Nonostante, dunque, manchi un'esplicita definizione di tutore, essa si può ricavare dalle funzioni che competono allo stesso, di cui all'art. 357 cod. civ. Invero, tale norma è piuttosto generica in quanto stabilisce soltanto che il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Sostanzialmente, in estrema sintesi il tutore deve: 1. avere cura della persona del minore; 2. rappresentarlo negli atti civili e 3. amministrare i beni.

In pratica, per quello che effettivamente concerne la funzione che saranno chiamati a svolgere i futuri tutori, bisogna soffermarsi su due dei tre compiti succitati. Segnatamente, si tratta della **cura del minore** – in conclusione di questa relazione - e della **rappresentanza** dello stesso **negli atti civili**, in quanto, come si è detto, difficilmente i minori soggetti a tutela posseggono un patrimonio da amministrare.

Per atti civili devono intendersi la stipulazione di contratti (come la compravendita, la locazione) ovvero la costituzione di diritti reali (diritto di usufrutto, uso etc.) ed anche il conferimento di un mandato difensivo, considerato che il tutore ha la rappresentanza processuale del minore.

Per tutte le considerazioni che precedono, infatti, è evidente come sarà davvero difficile ipotizzare che i tutelati siano parti di contratti o che costituiscano diritti reali o personali di godimento. Quello che, invece, avviene di frequente e con cui il tutore si troverà a misurarsi è proprio la rappresentanza del minore nei procedimenti che li riguardano e di cui essi sono parti. Generalmente, tali giudizi vengono instaurati con lo scopo di garantire i diritti dei minori, spesso lesi e pregiudicati dai comportamenti dei genitori.

### **La rappresentanza processuale del minore.**

Come è noto, i minorenni hanno capacità giuridica, nel senso che sin dalla nascita sono riconosciuti quali soggetti di diritto, ma non hanno ancora acquisito la capacità di agire che, eccetto i casi tassativi in cui sia prevista un'età diversa, si consegue con il raggiungimento della maggiore età.

Generalmente, quindi, la rappresentanza processuale del minore spetta ai genitori, i quali esercitando la potestà (*recte*: responsabilità) genitoriale, dovranno conferire mandato ad un avvocato per conto del minore. Si pensi all'ipotesi in cui il minore abbia subito un danno (es. lesione fisica nella palestra della scuola o intervento odontoiatrico fallito) e si debba agire per ottenere il risarcimento.

Tuttavia, se il giudizio che riguarda il minore vede come "controinteressati" i genitori, sorge quanto meno il pericolo che vi sia un conflitto di interessi tra minore e genitori. Così, ad esempio, nei procedimenti *de potestate*, in cui viene valutato se il comportamento dei genitori sia stato pregiudizievole, questi ultimi non potrebbero legittimamente nominare un difensore per il figlio, in quanto potrebbero impedire una corretta tutela dei diritti del minore. In tal caso, considerato il conflitto d'interessi tra genitori e prole,

l'autorità giudiziaria competente nomina un curatore speciale (art. 78 cod. proc. civ.) che ha lo scopo esclusivo di rappresentare il minore nel procedimento giurisdizionale<sup>4</sup>.

Diverso è il caso in cui un minore sia soggetto a tutela. In questa ipotesi, infatti, a meno che non vi siano circostanze particolarissime ed eccezionali (ad esempio, il tutore è anche il responsabile della comunità in cui il minore è collocato), non vi è conflitto di interessi ed il tutore può rappresentare il tutelato senza necessità della nomina del curatore speciale. Invero, il tutore non è portatore di interesse alcuno che possa confliggere con quelli del minore<sup>5</sup>.

Sul tutore, in quanto rappresentante del minore, gravano una serie di obblighi riconosciuti, ancor prima che dalla legislazione ordinaria nazionale, dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.

Gli artt. 2, 3, 24, 29 Cost., inducono, infatti, a ritenere che ad ogni individuo debba essere riconosciuto il diritto di prendere parte ad un procedimento giurisdizionale che lo riguardi, soprattutto qualora incida direttamente sui suoi diritti fondamentali, come quelli all'identità personale, all'integrità psicofisica, nonché quello ad essere parte di una famiglia.

La **Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989**, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176/1991, all'art. 3 dispone che in tutte le decisioni relative ai minori, comprese quelle di competenza giurisdizionale, l'interesse del fanciullo è preminente; mentre all'art. 12 si fa obbligo agli Stati parte di garantire ai minori aventi capacità di discernimento di essere ascoltati sia direttamente sia tramite un proprio rappresentante. Analogamente la **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, emanata a Strasburgo il 25 gennaio 1996**, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 77/2003, stabilisce all'art. 1 il diritto dei minorenni ad essere informati ed a partecipare attivamente alle procedure che li riguardano e all'art. 4 riconosce il diritto dei medesimi a chiedere la nomina di un proprio rappresentante.

Per questo motivo è necessario che il tutore sia sempre pienamente consapevole dei procedimenti in cui è coinvolto il tutelato, anche al fine di valutare la convenienza o meno di una sua costituzione in giudizio.

I procedimenti riguardanti i minori possono essere numerosi. Di rilievo sono i procedimenti di riconoscimento e disconoscimento di paternità, quello riguardante il diritto al nome e così via.

In questo caso, però, ci si soffermerà solo sui procedimenti che più frequentemente sono incardinati innanzi al tribunale per i minorenni, in cui, inevitabilmente, il giudicante deve procedere alla nomina di un tutore.

---

<sup>4</sup> Può accadere che un tutore venga nominato successivamente alla nomina del curatore speciale. Questa situazione si può verificare quando, nel corso del giudizio, i genitori siano dichiarati sospesi o decaduti dalla potestà, sicché nasca la necessità di nominare un tutore che eserciti la potestà. A volte il giudicante nomina come tutore lo stesso curatore, altre volte invece il tutore è un nuovo soggetto che interviene nel procedimento. In tal caso curatore speciale e tutore dovranno necessariamente confrontarsi per scegliere il modo migliore di perseguire l'interesse del minore.

<sup>5</sup> In questo senso, si consiglia la lettura di un'essenziale sentenza della Corte di legittimità: Cass., sez I civ., 17 febbraio 2010, n. 3804, Est. Dogliotti.

## LA TUTELA INNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

I procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, mediante i quali viene assicurata tutela ai minori, essenzialmente sono due: i procedimenti *de potestate*, regolati dall'art. 330 e ss. cod. civ., ed il giudizio dichiarativo dell'adottabilità previsto dalla legge n.184/1983.

Si ritiene opportuno illustrare gli istituti partendo dai procedimenti in materia di potestà per diverse ragioni: in primo luogo per una questione di ordine sistematico, atteso che essi sono contenuti nel codice civile e non in leggi complementari; in secondo luogo perché tali procedimenti sono molto più numerosi di quelli per dichiarazione di adottabilità; in terzo luogo perché, in genere, i tribunali incardinano un procedimento di adozione solo a conclusione del procedimento sulla potestà (anche se non esiste un vincolo legale in questo senso); infine in considerazione del fatto che con i procedimenti sulla potestà non si crea una frattura definitiva tra genitori e prole, cosa che, invece, accade con la dichiarazione di adottabilità.

### **Procedimenti ex art. 330 e ss. cod. civ.**

#### **I concetti di potestà, responsabilità genitoriale e pregiudizio nella legislazione vigente.**

Come si è detto [cfr. nota 3], una recentissima riforma legislativa introdotta dal d. lgs. n. 154/2013, di attuazione della legge n. 219/2012, ha sostituito la locuzione **potestà dei genitori** con quella di **"responsabilità genitoriale"**. Tale riforma - che, peraltro, non ha influito sull'istituto del tutore, nel senso che non è stata coniata una terminologia nuova per tutore e protutore - è stata letta da una buona parte dei commentatori come un progresso giuridico, perché con essa sarebbe stata eliminata ogni forma di soggezione dei figli nei riguardi dei genitori, sicché gli uni e gli altri sarebbero posti su di un piano di parità.

A parere di chi scrive, invece, si tratta esattamente dell'opposto. Da un lato, va considerato che la potestà non è un potere esercitato arbitrariamente. Al contrario, la potestà genitoriale è un insieme di doveri e di diritti, ma attribuiti nell'esclusivo interesse dei figli. Si tratta, cioè, di uno strumento necessario per consentire l'adempimento dei doveri imposti ai genitori nei confronti della prole (art. 147 cod. civ.). Si è sottolineato al riguardo come la potestà non rappresenti un potere da esercitare *su* i figli, ma *per* i figli stessi<sup>6</sup>. **La potestà è, infatti, un potere esercitato nell'interesse altrui.** Tale potere può essere attribuito dalla legge, come nel nostro caso, oppure dall'interessato (così nella rappresentanza). Da ciò deriva che il titolare della potestà non è libero, ma deve sempre perseguire l'interesse di colui a favore del quale la esercita<sup>7</sup>. Ciò significa che essa, **pur essendo una posizione giuridica soggettiva attiva, poiché comporta**

---

<sup>6</sup> Così MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 1996, 134.

<sup>7</sup> V.: GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2001, 68: "Ne consegue che si tratta di un potere vincolato ed in ciò è la basilare diversità tra diritto soggettivo e potestà: nel primo caso si ha una perfetta sintesi di diritto e libertà, nel secondo caso, invece, non vi è libertà ma, al contrario, il potere, in quanto vincolato, si configura come un tipico potere discrezionale".

**l'attribuzione del potere di esercitare un diritto di terzi, impone un limite perché l'esercizio di tale diritto è vincolato all'interesse altrui. Pertanto si definisce potere – dovere.**

Al contrario, il termine responsabilità è un *minus* rispetto alla potestà, perché si riferisce solo ad una fase successiva a quella in cui il soggetto (nel nostro caso un genitore) dovrebbe assumere su di sé l'obbligo giuridico (l'impegno della cura della prole). In altre parole, il termine responsabilità, indica, che un soggetto debba "rispondere" di qualcosa, ossia sopportare le conseguenze di un evento dannoso cagionato dalla violazione di un dovere. A tal proposito una parte critica della dottrina ha osservato come il nostro ordinamento, cancellando la potestà genitoriale, abbia eliminato i doveri in essa contenuti, sicché sarebbe difficile ipotizzare che i genitori possano essere ritenuti responsabili di obblighi che l'ordinamento non prevede<sup>8</sup>. Come si è detto, invece, la potestà è una situazione giuridica soggettiva, un istituto antichissimo che appartiene alla nostra tradizione giuridica e che era perfettamente idoneo a disciplinare gli aspetti giuridici del rapporto tra i genitori e i figli. Invero, sembra si possa affermare che la locuzione responsabilità genitoriale sia solo una modifica terminologica, ma non abbia mutato nella sostanza il rapporto giuridico tra genitori e figli.

Altra riforma introdotta dalla legge n. 219/12 riguarda la competenza del tribunale per i minorenni, che è stata fortemente ristretta, come si desume dalle modifiche apportate all'art. 38 disp. att. cod. civ.

In particolare, per quanto ci riguarda, i procedimenti relativi alla limitazione della potestà genitoriale (art. 333 cod. civ.), sono attribuite al giudice ordinario quando sia in corso un giudizio di separazione o divorzio o comunque un procedimento che regolamenti gli incontri ed il mantenimento da parte di genitori di figli nati fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 316 cod. civ.

In verità, i procedimenti *de potestate* interessano i tutori esclusivamente quando i genitori sono dichiarati decaduti o sospesi dalla potestà (o responsabilità). Nei casi previsti dall'art. 333 cod. civ., invece, i genitori, seppure con alcuni limiti di cui parleremo, continuano a svolgere il proprio ruolo.

La decadenza dalla potestà è regolata dall'art. 330 cod. civ. La norma stabilisce che il giudice può pronunciare la decadenza quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri (che come si è detto sono conferiti nell'esclusivo interesse della prole), arrecando grave pregiudizio ai figli.

**La violazione dei doveri e dei poteri inerenti all'esercizio della potestà**, dunque, non è tipizzata, né avrebbe potuto esserlo, considerata la varietà di condotte incompatibili con la responsabilità genitoriale. La casistica è ampia e comprende **varie forme di maltrattamenti, di abuso (si pensi all'uso distorto dello *ius corrigendi*), di violenze fisiche, morali e sessuali, di incuria, trascuratezza e disinteresse, sino ad ipotesi in cui i modelli educativi offerti dai genitori siano in netto contrasto con i principi dell'ordinamento.** Quest'ultima categoria, tuttavia, desta qualche perplessità, perché si presta ad un'eccessiva ed illegittima invadenza nella sfera privata della famiglia ai cui soli componenti è demandato il potere di scegliere

---

<sup>8</sup> Sul punto, si consiglia la lettura di F. Salami, *Responsabilità genitoriale a rischio di legittimità* in [www.assinews.it](http://www.assinews.it)

l'indirizzo preferibile per il nucleo familiare stesso, sempre che questa libertà non determini un concreto nocumento alla prole.

Anche il **pregiudizio** non è descritto dal legislatore nel suo contenuto. Invero anch'esso può configurarsi sotto varie forme, come ad esempio **lesioni personali** in caso di maltrattamenti. Generalmente, però, il pregiudizio è costituito da uno **stato di disagio del minore che si estrinseca in aggressività, atteggiamenti autolesionisti, difficoltà nei rapporti con il mondo esterno, immaturità, ritardo cognitivo, difficoltà nella costruzione della personalità, sino alla devianza minorile**. Tutte situazioni che potrebbero riassumersi nell'inadeguatezza ed inidoneità ad una crescita sana ed equilibrata dei minori che costituisce il fulcro ed il fine ultimo dei procedimenti in questione.

**Dal tenore letterale della norma, tuttavia, deve desumersi che non possa pronunciarsi un provvedimento ablativo della potestà in caso di mero pericolo** (per quanto concreto) di danno, ma soltanto in presenza di un pregiudizio effettivo. Peraltro, **il legislatore rimette al giudice la facoltà di pronunciare la decadenza dalla potestà**, come si evince dall'utilizzo del verbo "potere". Ciò significa che al tribunale è conferita la discrezionalità di valutare l'opportunità o meno di addivenire ad un provvedimento decadenziale. Infatti, è possibile che il giudicante reputi tale provvedimento in contrasto con l'interesse del minore, nonostante la sussistenza di un pregiudizio.

**A tal proposito, va osservato che l'art. 333 cod. civ. consente al giudice di adottare provvedimenti "convenienti"** per la prole, ogni qualvolta il comportamento del genitore sia pregiudizievole per il figlio, ma non tale da dare luogo ad una pronuncia di decadenza. Questa norma attribuisce ampio potere all'organo giudicante di stabilire i limiti alla potestà genitoriale. Limiti che possono consistere in prescrizioni come, ad esempio, la frequentazione del consultorio familiare oppure la presenza di un *home maker* che coadiuvi i genitori nella gestione del *menage* familiare, effettuando anche un controllo sul nucleo. L'art. 333, peraltro, consente al tribunale per i minorenni di assumere anche provvedimenti cautelativi in favore dei minori (come la sospensione dalla potestà) allorquando si ravvisino, sin dall'inizio dell'istruttoria, circostanze tali da far ritenere pericolosa per il benessere dei figli la condotta dei genitori.

**Va, altresì, osservato che sia nella fattispecie di cui all'art. 330, sia in quella ex art. 333, il legislatore ha stabilito che il giudice possa anche decidere di disporre l'allontanamento del figlio dalla casa familiare, nonché, con la legge n. 149/2001, del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.**

**Tale ulteriore disposizione normativa ha indotto dottrina e giurisprudenza a ritenere che gli artt. 330 e 333 siano speciali rispetto alla fattispecie di ordini di protezione di cui all'art. 342bis cod. civ. (peraltro inseriti dalla coeva legge n. 154/2001), sicché qualora sia solo un minore a subire il pregiudizio da**

parte di un genitore o persona con lui convivente, sarà il tribunale per i minorenni competente ad emettere ordini di protezione<sup>9</sup>.

Tuttavia, una critica al legislatore sembra doversi sollevare allorché equipara il genitore ad altro soggetto convivente con il minore, considerato che appare difficile immaginare - in procedimenti relativi ai rapporti tra genitori e figli, quali sono quelli in materia di potestà - l'intervento del tribunale per i minorenni anche nei rapporti con terzi conviventi, non uniti ai minori dal vincolo genitoriale. Probabilmente, è ipotizzabile che l'intervento del giudice specializzato nell'assumere provvedimenti rispetto ad altri conviventi sia "accessorio" rispetto al procedimento in materia di potestà e che l'allontanamento di tali conviventi possa essere disposto esclusivamente qualora, nell'ambito di giudizi relativi ai genitori, si ravvisi un comportamento pregiudizievole tenuto da altri (fratelli maggiori, zii, convivente *more uxorio* del genitore).

In concreto, è molto raro che il tribunale decida di allontanare il genitore. Spesso, infatti, si ritiene preferibile assumere provvedimenti sui figli, forse perché, a differenza di quanto previsto dagli artt. 342*bis* e *ter*, nel nostro caso non vi è una disciplina che specificamente regoli l'attuazione del provvedimento emanato dal giudice minorile, a meno da non voler, per analogia, applicare anche alla nostra ipotesi l'art. 342*ter*, 4° comma, ultima parte. Esso prevede che il giudice, ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni, compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

**Nei procedimenti *de potestate* è del tutto irrilevante la sussistenza o meno dell'elemento soggettivo** (dolo o colpa) di colui che tiene il comportamento pregiudizievole, nonché, ancor prima, la consapevolezza, cioè, la coscienza e volontà di arrecare un danno. I procedimenti *de potestate*, infatti, non hanno funzione sanzionatoria nei riguardi di chi agisce, ma svolgono esclusivamente la funzione di tutela del minore, pertanto non assume alcun peso, al fine della pronuncia giudiziale, che il genitore fosse in grado di comprendere il disvalore della propria condotta o che volesse danneggiare il figlio<sup>10</sup>.

Questo aspetto merita di essere sottolineato, considerato che molto spesso i procedimenti in questione riguardano soggetti appartenenti a diverse "sottoculture" che hanno codici comportamentali propri, a volte nettamente contrastanti con ciò che è considerato corretto dalla società.

Se, perciò, si dovesse ritenere che, in assenza della volontà di arrecare un danno al minore o in considerazione dell'incapacità di condividere i valori del vivere civile da parte dei genitori, non si dovessero assumere provvedimenti protettivi nei riguardi della prole, verrebbe a crearsi un pericoloso vuoto di tutela.

---

<sup>9</sup> Così, in dottrina: DOSI, *L'avvocato del minore*, Torino, 2010, 241 e ss.; TRIMARCHI - CORDER, *Diritto di famiglia, Formulario commentato*, Milano, 2010, 455; in giurisprudenza, cfr. Tribunale di Catania, sez. I civile, Reclamo, 23 marzo 2010.

<sup>10</sup> A parere di chi scrive, considerato che in detti procedimenti non rileva l'elemento soggettivo del genitore, ancora meno condivisibile è l'adozione del termine responsabilità di cui alla riforma legislativa. Come si è detto, infatti, i genitori non sono sanzionati per il pregiudizio e quindi non si può affermare che ne rispondano. Ciò che interessa l'ordinamento è esclusivamente tutelare i minori.



**Al contrario, il legislatore ha incentrato la norma su tre elementi tutti oggettivi: la condotta del genitore contraria ai doveri inerenti alla sua funzione; il pregiudizio per il figlio ed il nesso causale tra i due elementi suddetti.**

È chiaro che l'elemento soggettivo non è del tutto irrilevante nella valutazione del fatto. Ad esempio, potrà avere un peso nella scelta del tribunale di assumere un provvedimento ai sensi dell'art. 330 o dell'art. 333 ed è anche determinante nella costruzione o ricostruzione del rapporto tra genitore e figlio, perché un genitore che ha sbagliato a causa dei suoi scarsi strumenti culturali, ma è disposto, per il bene del figlio, a modificare il proprio *modus vivendi*, avrà maggiori *chance* di essere reintegrato nella potestà. Si deve rammentare, infatti, che ai sensi dell'art. 332 cod. civ., un genitore può essere reintegrato nella potestà qualora siano cessate le ragioni che avevano determinato l'assunzione del provvedimento ablativo e venga escluso il pericolo del pregiudizio per il figlio.

A tal proposito, va osservato che anche la consulenza tecnica psicologica, volta a valutare le capacità genitoriali, rappresenta uno strumento determinante per verificare la possibilità o meno di reinserire il minore nel nucleo familiare di origine. In sintesi, l'elemento soggettivo non ha rilievo al fine dell'assunzione del provvedimento limitativo o decadenziale della potestà, ma non è irrilevante nell'ambito del procedimento per gli aspetti che abbiamo appena considerato.

#### **Il procedimento di cui all'art. 336 cod. civ.**

I procedimenti in materia di decadenza e limitazione o sospensione della potestà sono disciplinati dall'art. 336 cod. civ. Essi traggono impulso dal ricorso presentato dal pubblico ministero, dall'altro genitore, dai parenti e, quando si tratti di revocare precedenti deliberazioni, anche dal genitore interessato.

**Il tribunale provvede in camera di consiglio**, analogamente a quanto avviene per la maggior parte dei procedimenti in materia di diritto di famiglia (artt. 737 – 742 cod. proc. civ.). Si suole affermare che **tale procedimento rientri nella categoria della volontaria giurisdizione, poiché in esso non si risolvono conflitti fra diritti posti su di un piano paritario, ma si tratta di procedimenti preordinati alla esigenza prioritaria di tutela degli interessi dei figli.**

L'ulteriore conseguenza che deriva da ciò è che – secondo la giurisprudenza prevalente – il provvedimento conclusivo del procedimento non è idoneo ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno *rebus sic stantibus*, perché sarebbe modificabile e revocabile non solo *ex nunc*, ossia per l'avvento di elementi sopravvenuti, ma anche *ex tunc*, cioè all'esito del riesame delle precedenti risultanze, pertanto esulerebbe dalla previsione dell'art. 111 Cost. e **non sarebbe impugnabile con ricorso straordinario per cassazione**<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Così Cass. I sez., 17 giugno 2009, n. 14091.

Il rito camerale è stato oggetto di critiche da parte della più autorevole dottrina<sup>12</sup> perché è considerato meno garantista rispetto al processo a cognizione piena (nel primo il giudice ha il potere di assumere informazioni; i provvedimenti sono reclamabili in tempi decisamente più brevi rispetto ad altri mezzi di gravame; non è ammesso il ricorso per cassazione neppure per vizi di legittimità). Tuttavia offre un indubbio vantaggio che è rappresentato dalla maggiore snellezza, a cui dovrebbe conseguire celerità nella conclusione del giudizio stesso. Se, infatti, come sostiene un ampio orientamento giurisprudenziale, il rito camerale è una sorta di “contenitore neutro” che non contrasta con il giudizio a cognizione piena, può ritenersi ben azionabile un procedimento minorile, che si svolga in camera di consiglio, ma che abbia tutte le caratteristiche del giudizio contenzioso.

Anche il tribunale per i minorenni può attuare la tutela cautelare che costituisce ulteriore ed essenziale componente della tutela giurisdizionale, così come la tutela esecutiva. Anche i provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni sono esecutivi, per cui possono essere attuati coattivamente.

Ma l'elemento di maggiore rilievo nel procedimento in materia di potestà è stato apportato dalla legge n. 149/2001 con cui è stato aggiunto all'art. 336 cit. il 4° comma, il quale prevede che i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore. Si tratta di una riforma di grande significato, **perché con essa i genitori ed il minore divengono a tutti gli effetti parti del procedimento.**

Inoltre, come si è detto, qualora vi sia un conflitto di interessi tra genitori e figli (il che avviene quasi sempre in tali circostanze) il tribunale, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per il minore ex art. 78 cod. proc. civ. **Generalmente, la prassi di quasi tutti i tribunali è quella di nominare come curatore speciale un avvocato il quale, quindi, potrà anche rappresentare il minore in giudizio.**

Certamente questa riforma – entrata in vigore dal 1° luglio 2007, circa sei anni dopo l'emanazione della legge – rappresenta una conquista di giustizia. Infatti, non solo il minore è rappresentato in giudizio, ma, in ossequio alle convenzioni internazionali (segnatamente la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la legge n. 176/1991 e la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la legge n. 77/2003 cit.), qualora abbia compiuto il dodicesimo anno di età o comunque abbia capacità di discernimento, deve essere messo a conoscenza del procedimento che lo riguarda, essere ascoltato e la sua volontà deve assumere un peso nella valutazione del tribunale.

Generalmente, in questi procedimenti il tutore interviene in una fase successiva, allorché i genitori sono stati sospesi o dichiarati decaduti dalla potestà.

Ipotesi frequente, infatti, è quella in cui già in una fase intermedia, il tribunale assuma provvedimenti di sospensione dalla potestà, con conseguente nomina di un tutore.

---

<sup>12</sup> In questi termini cfr. DOSI, *L'avvocato del minore*, cit.; PROTO PISANI, *Procedura camerale e tutela degli interessi dei minori*, in *Foro it.*, 1996, V, 65; CIVININI, *I procedimenti camerali in materia familiare e di protezione degli incapaci*, in *Fam. e dir.*, 1996, 161.

Se, anteriormente alla nomina del tutore, era stato ravvisato un conflitto d'interessi tra minore e genitore, sicché in favore del primo era stato nominato un curatore speciale che ne garantisse la difesa tecnica, il tutore dovrà concordare la difesa degli interessi del minore unitamente al curatore, in quanto vige un principio generale nel nostro ordinamento processuale che è quello dell'ultrattività del mandato.

Sul punto, è bene ribadire che il tutore, assieme al difensore del minore, è il primo soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi di informazione e di rappresentazione della volontà del tutelato, anche se, come sempre, dovrà effettuare le proprie valutazioni caso per caso.

Un minore che non abbia capacità di discernimento, perché di tenera età o perché portatore di un *handicap* o affetto da un *deficit* cognitivo, dovrà essere ascoltato e messo al corrente della sua personale situazione soltanto se ciò apparirà indispensabile e nella maniera meno traumatica possibile. Qualora il minore abbia subito violenza sessuale, sarà opportuno che l'ascolto da parte dell'avvocato e del tutore avvenga in presenza di uno psicologo e soltanto in caso di necessità, in quanto la letteratura in materia sconsiglia che la vittima di tali brutalità sia ascoltato da troppe persone e debba ripercorrere con soggetti, anche non qualificati, le tappe del proprio drammatico trascorso. Il tutore potrà anche valutare opportuno non affrontare tale argomento con il minore, eccetto che sia quest'ultimo a volerne parlare.

La volontà del bambino rappresentato, poi, se conosciuta dal tutore, nonché dall'avvocato, deve certamente essere manifestata al tribunale, ma sarà dovere di tali soggetti discostarsi dai *desiderata* e dalle aspirazioni del minore nelle proprie richieste ogni qualvolta essi confliggano con i suoi interessi superiori. In altri termini, il tutore e l'avvocato del minore non devono sposare la causa del minore qualunque essa sia, ma devono sempre esprimere una propria valutazione riguardo a ciò che reputano preferibile o meno per il minore, in nome del primato degli interessi di cui il tutelato è portatore.

**Infine, si deve considerare che se genitori e figli divengono parti del procedimento, in esso dovrà necessariamente instaurarsi un contraddittorio.** Tuttavia, è prassi di molti tribunali per i minorenni prediligere il **c.d. "contraddittorio differito"**. In altri termini, l'ascolto del minore e dei genitori non avviene contestualmente e spesso all'ascolto del minore non partecipano neppure i difensori dei genitori. Tale scelta, che potrebbe apparire poco garantista e in contrasto con il canone del giusto processo, risponde all'esigenza di tutelare il minore anche nel momento della sua audizione.

La presenza di troppi soggetti, in particolare di chi rappresenta i genitori, potrebbe turbare il minore, impedendo allo stesso di esprimersi liberamente e, dunque, rischierebbe di rappresentare una forma ulteriore di abuso nei suoi riguardi. In questo caso, invero, sarebbe violato l'art. 111 Cost., perché il minore non sarebbe in condizione di parità con le altre parti, ma potrebbe subire gli effetti nocivi di un tale ascolto indifferenziato e privo di garanzie.

Il problema potrebbe essere risolto soltanto qualora vi fosse un'edilizia giudiziaria più moderna che offrisse aule con specchi unidirezionali, strumentazione per effettuare l'udienza in videoconferenza o altre modalità che non ledano l'autonomia e la serenità del minore ascoltato.

Le parti, naturalmente, previa autorizzazione del giudice istruttore, possono prendere visione dei verbali che, seppure in forma sintetica, riportano in maniera fedele le dichiarazioni rese dal minore in udienza.

#### **Stato di abbandono e dichiarazione di adottabilità (legge 4 maggio 1983, n. 184)**

L'altro procedimento incardinato a tutela dei minori e rientrante nella competenza del tribunale per i minorenni è rappresentato da quello di abbandono previsto dalla legge sull'adozione.

Si tratta di una normativa composita che in questa sede non è possibile analizzare nella sua interezza, tuttavia è bene sottolineare gli aspetti salienti di tale disciplina legislativa.

Come è noto, la legge n. 184/83 cit., all'art. 8, dispone che, affinché possa essere dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, deve sussistere ed essere accertata una situazione di abbandono che si traduca nella privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (entro il quarto grado), sempre che tale situazione non sia cagionata da forza maggiore transeunte.

La dichiarazione di adottabilità richiede, quindi, **non soltanto che sussista il presupposto dello stato di abbandono del minore, ma soprattutto che esso sia accertato in maniera rigorosa**, poiché con l'adozione si recide definitivamente il legame tra il minore e la famiglia di origine. Tale vincolo, invece, viene tutelato e valorizzato dalla stessa legge n. 184/83, così come modificata dalla legge n. 149/2001, in particolare all'art. 1, nonché dalla legislazione internazionale, segnatamente dall'art. 6 della "Dichiarazione dei diritti del fanciullo", approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novembre 1959, nonché dall'art. 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con la legge n. 176/1991. Pertanto, **l'adozione deve essere considerata l'*extrema ratio* a cui ricorrere soltanto qualora si ritenga**, con certezza assoluta o con alto grado di probabilità, **che se il minore continuasse a vivere nella propria famiglia naturale, vedrebbe pregiudicato irreparabilmente il suo normale sviluppo fisico, psichico ed intellettuale**<sup>13</sup>.

Come per i procedimenti in materia di potestà, anche in questo caso va osservato che, affinché possa configurarsi la situazione di abbandono, non deve essere indagata la volontà intima dei genitori, ma il loro oggettivo comportamento<sup>14</sup>. In altri termini, perché si realizzi la situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, non è necessario che da parte dei genitori vi sia una precisa volontà di abbandonare i figli, ma è sufficiente che i genitori tengano un comportamento, commissivo ovvero omissivo, incompatibile con i doveri loro imposti dall'art. 147 cod. civ.

Più recentemente la giurisprudenza ha ribadito che **la situazione di abbandono non ricorre soltanto nell'ipotesi di rifiuto intenzionale o irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali di**

---

<sup>13</sup> così, *ex plurimis*, Cass. civ., I sez., 14 aprile 2006, n. 8877; Cass. civ., I sez., 12 aprile 2006, n. 8527; Cass. civ., I sez., 14 maggio 2005, n. 10126; Cass. civ., I sez., 23 maggio 2003, n. 8198; Cass. civ., I sez. 30 marzo 1999, n. 3037

<sup>14</sup> cfr. Cass. civ., I sez. 18 febbraio 2005; Cass. pen., I sez. 29 settembre 1999, n. 10809; Cass. civ. I sez., 1 giugno 1994, n. 5325

**assistenza, ma anche quale obiettiva conseguenza di una condotta che, per inadeguatezza nell'esercizio del ruolo genitoriale e per l'irreparabile difetto di assistenza morale e materiale indispensabile per il corretto sviluppo della personalità del minore, impedisca o esponga a grave rischio il suo sano sviluppo, dovendosi guardare unicamente alla situazione oggettiva e all'interesse esclusivo del minore<sup>15</sup>.**

In passato il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità era bifasico: la prima fase, camerale, in cui il tribunale svolgeva l'istruttoria. Dopo la segnalazione dello stato di abbandono del minore, il tribunale stesso disponeva i necessari accertamenti sullo stato giuridico e di fatto in cui versava il minore e, previa comparizione dei genitori e dei parenti, dichiarava lo stato di adottabilità o archiviava il procedimento; una seconda fase, eventuale, contenziosa di opposizione presentata dal pubblico ministero, dai genitori, dai parenti ovvero dal tutore davanti allo stesso tribunale. Avverso la sentenza che disponeva sull'opposizione era possibile l'impugnazione innanzi alla Corte d'Appello entro trenta giorni dalla notifica.

Con l'entrata in vigore della legge n. 149/2001, il procedimento è unico e di tipo contenzioso. Le parti sono sostanzialmente i genitori ed il minore, nonché i parenti entro il quarto grado che, in mancanza dei genitori, abbiano avuto rapporti significativi con il minore.

Il procedimento è costituito dai seguenti passaggi:

1. segnalazione dello stato di abbandono da chiunque sia a conoscenza della situazione di pregiudizio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
2. ricorso del Procuratore al Tribunale con richiesta di dichiarare l'adottabilità, previo accertamento dello stato di abbandono;
3. apertura del procedimento da parte del Presidente del Tribunale con avvertimento alle parti (genitori e parenti, questi ultimi nei termini suddetti) di nominare un difensore, in mancanza viene nominato un difensore d'ufficio;
4. attività istruttoria a cui partecipano tutte le parti costituite che possono presentare memorie e nominare consulenti;
5. il procedimento si conclude con sentenza impugnabile innanzi alla Corte d'Appello la cui pronuncia sarà, analogamente, impugnabile innanzi alla Suprema Corte per i motivi di cui all'art. 360, comma 1°, nn. 3, 4 e 5.

Per i minori la legge non prevede la nomina di un difensore d'ufficio, a differenza di quanto previsto per i genitori. Tale scelta è stata criticata soprattutto dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza,<sup>16</sup> secondo cui il silenzio del legislatore sul punto rappresenterebbe una "svista" e, comunque, sarebbe sempre possibile nominare il difensore d'ufficio per il minore, in ossequio alle Convenzioni Internazionali già menzionate, le quali prevedono la rappresentanza del minore in tutti i giudizi che lo riguardano.

---

<sup>15</sup> Cass., sez. I, 31 marzo 2010, n. 7961

<sup>16</sup> V., in particolare, Corte d'Appello di Milano – sez. per i minorenni, 6 novembre 2008

Invero, come, peraltro, chiarito dalla Cassazione<sup>17</sup>, questa è un falso problema.

Il legislatore, infatti, non ha dovuto prevedere la nomina di un difensore d'ufficio per il minore, atteso che quest'ultimo è sempre tutelato.

Generalmente, quando si apre un procedimento di adottabilità i genitori sono già stati dichiarati decaduti o, quantomeno, sospesi dalla potestà sicché il tribunale per i minorenni avrà nominato un tutore il quale, in quanto esercente la potestà, può legittimamente rappresentare in giudizio il minore nominando un difensore nell'esclusivo interesse del tutelato ovvero costituendosi personalmente se è anche avvocato. Qualora non sia stato emesso alcun provvedimento sulla potestà nei riguardi dei genitori, considerato che in tali procedimenti il conflitto tra loro ed il figlio è ontologico, il tribunale nominerà un curatore speciale e la stessa scelta sarà operata qualora in concreto si ravvisi un conflitto di interessi tra minore e tutore. Anche il curatore, come già si è detto, potrà nominare un difensore o costituirsi per il minore se è avvocato, secondo la prassi della maggior parte dei Tribunali.

Un'ultima osservazione appare necessaria riguardo al procedimento in questione. Nella maggior parte dei casi i minori in favore dei quali si apre il procedimento di adottabilità sono collocati in strutture comunitarie ovvero sono affidati ad altri nuclei familiari. A tal proposito va osservato che la sussistenza di condizioni di vita migliori presso gli affidatari rispetto a quelle della famiglia di origine non costituisce di per sé presupposto per dichiarare l'adottabilità del minore, attesa la necessità di salvaguardare il più possibile i rapporti naturali. Tuttavia, non si può evitare di considerare che la famiglia non si riconosce tanto e soprattutto nel rapporto di consanguineità, quanto nella cura, nell'attenzione, nella capacità di aiutare i minori nella crescita, nell'assicurare un sostegno morale e materiale, nell'impartire delle regole di comportamento. Quando tutto questo manca o è gravemente carente, diviene di primaria importanza individuare un ambiente capace di trasmettere al minore quello di cui è stato privato dal nucleo familiare di origine.

Per queste ragioni il concetto di famiglia, almeno a parere di scrive, non si caratterizza per il vincolo di sangue (che è solo un requisito ulteriore), ma si traduce nella capacità di trasmettere ai bambini il calore umano e la solidità che, si auspica, contribuiranno a far di loro delle persone migliori.

## **CONCLUSIONI**

### **La cura della persona minore.**

Come si è detto precedentemente, l'art. 357 cod. civ. annovera tra le funzioni del tutore la cura della persona del minore. È bene sottolineare che ciò costituisce il primo compito previsto dal legislatore. A parere di chi scrive, tale formulazione linguistica è estremamente felice, perché idonea a ricomprendere tanto gli aspetti materiali quanto quelli spirituali della relazione tra tutore e tutelato. Il fatto che l'art. 357

---

<sup>17</sup> Cass., sez. I, 21 ottobre 2009 – 17 febbraio 2010, n. 3804.

cit., si apra proprio con il riferimento alla cura della persona del minore, induce, inoltre, a ritenere che l'ordinamento attribuisca a tale ruolo un grande rilievo.

Il legislatore non specifica il significato della locuzione "cura della persona del minore", in altri termini non definisce il contenuto di tale funzione che, comunque, si può desumere chiaramente da altre norme giuridiche, segnatamente dall'art. 147 cod. civ. e dall'art. 30 Cost. L'art. 147, infatti, stabilisce che entrambi i coniugi hanno il dovere di mantenere, educare ed istruire la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Sostanzialmente di identico tenore è la citata norma contenuta nella Carta fondamentale - verosimilmente ispirata dalla disposizione codicistica - la quale impone il rispetto degli stessi obblighi anche ai genitori dei figli nati al di fuori del matrimonio.

Si ritiene che anche il tutore debba uniformare la propria condotta a questi precetti. Tuttavia, ancora una volta, nella pratica va osservato che anche la cura del tutelato da parte del tutore viene determinata dal diverso rapporto esistente tra i due soggetti rispetto al passato. Infatti, il tutore che non convive con il minore, che non ha un rapporto continuo con lui, difficilmente potrà occuparsi in maniera diretta dell'educazione del tutelato, così come su di lui non graverà l'obbligo del mantenimento.

Il tutore, come si è detto, deve avere la cura non solo degli interessi patrimoniali, ma anche di quelli esistenziali, tra i quali merita particolare attenzione la salute intesa non solo come integrità psicofisica, ma anche come diritto di farsi curare (meglio: di far curare il tutelato).

Al contrario, nella maggior parte dei casi, i minori di cui si verrà nominati tutori, vivono presso famiglie affidatarie o in comunità e sono affidati dal tribunale al servizio sociale competente per territorio.

Per questo, la cura della persona del minore deve necessariamente essere condivisa con gli enti pubblici (servizi sociali e consultori familiari), nonché con le famiglie affidatarie o le comunità in cui i minori sono ospitati.

Pertanto, tutti i summenzionati soggetti dovranno collaborare, cercando di trovare le soluzioni preferibili nell'interesse del minore.

Certamente, anche la rappresentanza in giudizio rientra tra le forme di cura del tutelato, così come il suo ascolto, l'attenzione per le sue richieste, come si è già scritto in precedenza.

Invero, la cura della persona del minore non può spiegarsi, né insegnarsi.

Come accade per tutte le attività umane che richiedono una significativa partecipazione personale, anche in questo caso il tutore non può che comportarsi secondo la propria indole, la propria sensibilità e, in generale, secondo ciò che intimamente egli è.

Ma esiste un comune denominatore valido per tutte le tutele e indifferentemente per ogni tutore, che può rendere più agevole l'esercizio della funzione: si tratta della costruzione di un progetto di vita per il minore. Questo progetto dovrà essere condiviso con lo stesso tutelato (compatibilmente con l'età) e con tutti coloro che, a vario titolo, se ne occupano. Un progetto realistico, ma che tenga conto dei bisogni del minore, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni e, quindi, del suo benessere psicofisico.

La volontà di conseguire questo obiettivo e l'impegno nel realizzarlo, costituiscono la base indispensabile per un buon tutore e rappresentano il viatico per il benessere del minore tutelato.

*Francesca Romana Arciuli*